

L'onorevole Pescatore dice ancora che la teoria di pareggiamenti e di assimilazione è funesta.

Io, sino ad un certo punto, lo penso pure, ma dirò alla Camera: non è forse più funesta ancora la teoria di dare la leggibilità ad individui, i quali poi, per fatto del loro primitivo impiego, rimangono a disposizione del Ministero, il quale è arbitro di lasciarli star deputati o no?

A me pare che fra queste teorie sia preferibile sempre quella, la quale mette nella impossibilità i ministri di poter a loro talento disporre dei deputati; epperò col mio voto respingerò la convalidazione della elezione dell'onorevole Coppino.

SINEO. Io credo coll'onorevole deputato Gustavo di Cavour che si tratta qui non di interpretare, ma di applicare esattamente la legge.

Si tratta di applicarla secondo la sua lettera ed il suo spirito. Il legislatore volle che certe capacità avessero facile adito alla Camera. I membri del Consiglio universitario si annoverano fra quelli nei quali si presume esistere speciale capacità.

L'ufficio III ha supposto che il membro del Consiglio universitario, venendo a cessare da questa carica, cessi anche di essere deputato.

Certo, se fosse in potere del Ministero di togliere alla Camera un deputato il quale è legittimamente eletto per cinque anni, troverei assurda questa disposizione. Non vorrei certamente ammettere che un deputato potesse esser fatto e disfatto dal Ministero. Ma la legge non dice questo. Essa dice che il membro del Consiglio universitario è eleggibile, ma non dice che debba essere permanentemente membro del Consiglio universitario per conservare la sua qualità di deputato. L'eleggibilità si esamina al momento dell'elezione. Quando il deputato fu legittimamente eletto, egli rimane deputato ancorchè cessi d'essere membro del Consiglio universitario. Io intendo a questo modo la legge, e su questo fondamento sto per la validità dell'elezione dell'onorevole professore Coppino.

Aggiungerò un esempio, giacchè mi sembra che la Camera tenga conto dei precedenti. Nella passata Legislatura si è presentata questa quistione, e quantunque la legge fosse allora molto meno favorevole a certe capacità, quantunque essa sembrasse, a mio avviso, ripugnare coll'interpretazione che in allora venne adottata, tuttavia fu giudicato dalla Camera, e non ci fu mai decisione in senso contrario, che in chi avea due impieghi, l'uno compatibile, l'altro incompatibile con la deputazione, prevaleva quello compatibile e produceva a di lui favore la eleggibilità.

Questo caso si avverò pel rettore dell'università di Cagliari; esso era incontrovertibilmente ineleggibile. Non si fece nessun dubbio su ciò; ma questo rettore era nello stesso tempo consigliere inamovibile della Corte d'appello di Sardegna. Per questo motivo fu confermata a gran maggioranza la sua elezione.

CAPRIOLO. Dagli onorevoli contraddittori per la convalidazione di questa elezione si ricusa di aver riguardo ai precedenti della Camera, cioè di tener conto delle deliberazioni di due giorni or sono, e si ricusa, perchè sostiene che non vi ha parità di condizione, identità di causa; sostiene cioè che la Camera ammetteva le elezioni dei deputati Bo e Demaria, perchè riunivano due qualità che li rendevano per entrambe eleggibili, mentre invece il professore Coppino non avrebbe che la qualità di membro del Consiglio superiore di istruzione, per cui sarebbe eleggibile, e per quella di professore delle scuole secondarie fosse certamente ineleggibile.

Io non so con quanta ragione e con quale fondamento si

voglia affermare che la Camera convalidasse quelle due elezioni per il motivo che le elezioni sussistevano per amendue gli uffici degli eletti; perciocchè la Camera, nel venire alla convalidazione di quelle due elezioni, non facevasi per niente a decidere una massima, nè alla sua determinazione premetteva alcun motivo.

Io credo invece più giusto e più naturale il supporre che la Camera riconoscesse dubbiosa assai la controversia e che nel dubbio preferisse di accogliere quella sentenza che ammette anzi di quella che esclude.

Ed il dubbio al certo esiste per quanto alcuno dei preopinanti venisse ad affermare che l'articolo 97 non può ammettere altra interpretazione fuor di quella che piacque a lui di attribuirle.

La legge coll'articolo 97 creò ostacolo alla eleggibilità l'impiego retribuito dal bilancio dello Stato; ma nello stesso tempo la legge con una eccezione determinata da otto categorie ha statuito che questo ostacolo veniva rimosso appena che l'impiegato stipendiato appartenesse ad una di queste otto categorie.

Non è il caso adunque, a seconda dello spirito di questo articolo, di riconoscere quale sia l'impiego che esercita l'impiegato stipendiato, ma resta solo a determinare se questo impiegato abbia una delle qualità indicate nelle otto categorie.

Certamente questo principio assoluto potrebbe andar soggetto a grave controversia, quando fosse vero, come fu detto da alcuni, particolarmente dall'onorevole relatore, che nel determinare queste ammissioni e queste esclusioni il legislatore prendesse per norma la presunzione di maggiore o minore indipendenza dell'impiegato.

In verità, se questa fosse stata la norma del legislatore, importerebbe necessariamente ammettere che realmente la qualità d'impiegato inferiore toglierebbe mezzo di essere eleggibile anche a quell'impiegato il quale copra una qualità indicata all'articolo 97, perciocchè è evidente che l'ufficio maggiore non potrebbe modificare o meglio aumentare la minore indipendenza che per avventura deriverebbe dall'ufficio minore.

Ma non può essere che il legislatore abbia presa questa base, dappoichè egli sapeva senza dubbio che l'indipendenza è un sentimento che si porta con noi e che, ove abbavene difetto, non è l'impiego che possa infonderlo od attribuirlo per quanto alto esso sia e supremo.

E che realmente di questa presunta indipendenza non si preoccupasse il legislatore, l'ha egli provato manifestamente quando non volle eleggibili i consiglieri della Corte dei conti, inamovibili e così indipendenti, mentre fece eleggibili i consiglieri di Stato, amovibili e dipendenti; non volle eleggibili i giudici dei tribunali, comunque inamovibili, e nello stesso tempo fece eleggibili i segretari generali dipendentissimi.

Se adunque la presunzione d'indipendenza non fu norma al legislatore, quale fu la base delle statuite eccezioni? Probabilmente questa principalissima, che debbano essere ammessi nella Camera quelli che, pei loro studi e per il loro ufficio, potessero portarvi lumi speciali.

Ciò ritenuto, un consigliere d'istruzione, copra qualsiasi altro impiego, è pur sempre consigliere d'istruzione, ed ha pur sempre quelle cognizioni e quei lumi che il legislatore volle tornassero a vantaggio della Camera.

A qual pro dunque arrestarsi a cercare qual altro impiego si eserciti? Ma basta il dire che è nella categoria degli eleggibili, degli ammessi alla Camera.

Il legislatore poteva forse aver avuto in vista anche la con-